



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 3

**BOZZE NON CORRETTE**

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'APPLICAZIONE  
CONCRETA DELLA LEGGE N. 54 DEL 2006 IN MATERIA  
DI AFFIDO CONDIVISO

251<sup>a</sup> seduta: martedì 20 settembre -2011

Presidenza del vice presidente CENTARO

Resoconto stenografico n.3

2<sup>a</sup> Commissione permanente

Seduta n. 251 del 20-09-2011

Sede IC1260

## INDICE

### Audizione di associazioni ed esperti in materia

PRESIDENTE DELLA MONICA (PD) GALLONE (PdL)	ALPA ANASTASIO ANZINI ARCERI DOSI FABJ GATTO GUAGLIONE SPADARO ZAMMUTO
--	---

***N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori***

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.*

*Resoconto stenografico n.3*

*2<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 251 del 20-09-2011*

*Sede IC1260*

*Interviene il sottosegretario per la giustizia Caliendo.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Luciano Guaglione, consigliere della Corte d'appello di Bari; la dottoressa Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale minorenni di Brescia; l'avvocato Gianfranco Dosi, in rappresentanza dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia; la dottoressa Alessandra Arceri, giudice presso il Tribunale di Bologna; il dottor Luigi Zammuto, presidente, e la dottoressa Federica Anzini, consigliere nazionale dell'Associazione italiana mediatori familiari (AIMeF); il dottor Giuseppe Spadaro, presidente del Tribunale di Lamezia Terme; il professor, Guido Alpa, presidente del Consiglio nazionale forense (CNF); l'avvocato Valeria Fabj, presidente per l'Emilia Romagna per l'associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per il minori (AIAF); l'avvocata dottoressa Lucilla Anastasio, segretario dell'Associazione di avvocati mediatori familiari (ANAMEF).*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,35.*

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

#### **Audizione di associazioni ed esperti in materia**

*ALPA.* Signor Presidente, ringrazio questa Commissione a nome non solo del Consiglio nazionale forense, ma anche dell'Associazione dei professori

*Resoconto stenografico n.3*

*2<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 251 del 20-09-2011*

*Sede IC1260*

di diritto civile, che ha voluto predisporre un breve appunto che consegnerò agli atti della Commissione.

Per quanto riguarda il Consiglio nazionale forense, depositerò un testo del gruppo di lavoro formato nell'ambito della commissione che si dedica al diritto di famiglia, perché in questi giorni il Consiglio non ha potuto riunirsi per discutere in modo approfondito sui disegni di legge relativi all'affidamento condiviso. Nel documento che consegnerò, tuttavia, si anticipa da parte della commissione qualche osservazione sui testi in esame.

Vorrei fare due premesse di carattere generale. In primo luogo, sia il Consiglio nazionale, sia l'Associazione dei professori di diritto civile suggeriscono al Parlamento di non limitarsi a prendere in considerazione interventi di carattere specifico e settoriale, come quelli che sono stati proposti, ma di valutare l'opportunità di rivedere in modo uniforme e sistematico tutta la disciplina del diritto di famiglia, a distanza di 36 anni dalla riforma, per tener conto sia della Carta europea dei diritti fondamentali, sia della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo, sia delle iniziative sviluppate da alcuni anni ai fini dell'armonizzazione del diritto di famiglia in ambito europeo. Infatti,

*Resoconto stenografico n.3*

*2<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 251 del 20-09-2011*

*Sede IC1260*

parallelamente alle iniziative sulla uniformazione della disciplina in materia di diritto dei consumatori e di diritto contrattuale, è stato costituito da anni un gruppo di lavoro che si occupa dell'avvicinamento della legislazione in diversi campi che riguardano il diritto di famiglia, non soltanto nel caso di famiglie costituite da cittadini che abbiano diverse nazionalità, ma anche nel caso di promozione di *trend* uniformi per disciplinare questo fenomeno sociale, che ormai ha una dimensione non più soltanto nazionale, ma europea. Mi riferisco in particolare al rilievo dei rapporti fra la famiglia biologica e la famiglia che è rappresentativa delle posizioni giuridiche dei diversi soggetti, la famiglia di fatto e così via. Un cenno a questi problemi di carattere comunitario viene svolto nell'appunto che consegnerò.

La collega Cubeddu, che fa parte di uno di questi gruppi di lavoro in ambito europeo, mi segnala che la Corte europea, il 15 settembre scorso, ha accertato il diritto di contatto riconosciuto a favore del padre biologico, pur in presenza di un'ascendenza paterna legittima, il diritto di decisione sulla residenza del minore a favore di un genitore anche in caso di affido congiunto, la lesione dei principi fondamentali della Convenzione europea

dei diritti dell'uomo nel caso del diritto di veto al riconoscimento concesso alla madre naturale.

La seconda premessa di carattere generale è che l'interesse fondamentale da prendere in considerazione, anche per gli interventi legislativi più circoscritti all'esame della Commissione, è quello del minore: si è notata con qualche preoccupazione, infatti, la scomparsa dell'espressione «interesse del minore» da questi testi.

C'è inoltre una grande fiducia nella valutazione del giudice, che non è affatto discrezionale, ma è affidata alle circostanze del caso. Pertanto, i criteri con cui deve essere effettuato l'affidamento condiviso - molto apprezzato dalla dottrina ma anche dall'avvocatura - devono essere necessariamente ampi e indicati con clausole generali, proprio per consentirne la modulazione, tenendo conto delle circostanze.

Qualche preoccupazione suscita la obbligatorietà della mediazione. La risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre scorso sull'attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri ribadisce l'obbligatorietà della mediazione familiare, ma sottolinea che ciò non deve mai costituire un vincolo, un limite, un ostacolo al diretto accesso al sistema giudiziario. Esprimiamo quindi la nostra contrarietà a considerare

*Resoconto stenografico n.3*

*2<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 251 del 20-09-2011*

*Sede IC1260*

improcedibile la domanda proposta - e quindi il procedimento avviato - senza che sia stata effettuata obbligatoriamente la mediazione.

Per quanto riguarda le altre scelte compiute nei testi in esame (procedo molto sinteticamente, rimettendomi alle considerazioni espresse nei documenti che consegnerò alla Commissione), è parsa un po' troppo meccanica la distinzione quasi salomonica, nell'affido condiviso, sui tempi e sulle modalità con cui il minore è affidato ai genitori. In altri termini, il doppio domicilio è parso una superfetazione che non si adatta all'adeguata evoluzione anche psicologica del minore. Avere un doppio domicilio, una doppia collocazione quasi simmetrica, infatti, potrebbe portare ad una scissione della personalità. Le stesse considerazioni vanno fatte per i criteri meccanici con i quali vengono determinate le modalità di mantenimento. Si invita quindi questa Commissione, e in particolare i proponenti dei disegni di legge, a rivedere queste formulazioni, in modo da introdurre, se possibile, una maggiore elasticità.

Vorrei soffermarmi sulla posizione della dottrina, sottolineata in due commentari che mi permetto di affidare alla Commissione (uno è a cura di Michele Sesta ed è in corso di pubblicazione, quindi è particolarmente prezioso, l'altro invece credo che la Commissione lo conosca bene, perché è

*Resoconto stenografico n.3*

*2<sup>a</sup> Commissione permanente*

*Seduta n. 251 del 20-09-2011*

*Sede IC1260*

il commentario alle nuove leggi civili, uscito nel 2008 e molto analitico) e che fanno riferimento alla giurisprudenza applicativa della legge n. 54 del 2006. Pur rilevando che gli indirizzi giurisprudenziali non sono tutti conformi, si manifesta tuttavia largo favore nei confronti dell'applicazione giurisprudenziale e giudiziale che la legge ha avuto.

A tale proposito desideri porre un'ultima questione. Sia il Consiglio nazionale forense, sia l'Associazione dei professori di diritto civile sottopongono alla Commissione l'opportunità di riprendere la discussione sulla istituzione del tribunale della famiglia, cioè di concentrare le competenze nell'ambito di un unico organo giudicante il quale può, sommando appunto queste competenze, meglio valutare gli interessi che sono alla base della compagine familiare.